

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ATA RIFIUTI PESARO E URBINO E PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER PRESTAZIONI CONCERNENTI LE FUNZIONI GENERALI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ATO 1 PESARO – URBINO

L'anno 2015 , il giorno..... (.....) del mese di (.....) nella sede della Provincia di Pesaro e Urbino;

Premesso:

- *che il comma 85 lettera d) della legge n. 56 del 07/04/2014 prevede che la nuova provincia svolga funzioni di "assistenza tecnica-amministrativa" agli enti locali;*
- *che l'art. 15 della L. n° 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*
- *che l'art. 43 della L. 449/1997 e l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 prevedono la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di beni e servizi aggiuntivi rispetto alle attività istituzionali degli enti stessi;*

Tra l'**Assemblea Territoriale di Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 MARCHE NORD – PESARO E URBINO**, rappresentata dal sig. Daniele Tagliolini nato a Sassocorvaro il 22.10.1977 nella sua qualità di Presidente pro tempore della stessa ATA;

E la **Provincia di Pesaro e Urbino**, rappresentata dal Sig. Marco Domenicucci nato a Pesaro il 08.01.1959, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale che agisce in nome e per conto dell'amministrazione d'appartenenza, Partita IVA n. 00212000418;

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE E FINALITA'

1. La presente convenzione disciplina la fornitura, da parte della Provincia di Pesaro e Urbino di:

- a.** funzioni generali di assistenza tecnico-amministrativa;
- b.** attività di supporto all'attività ordinaria e straordinaria a favore dell'ente pubblico ATA RIFIUTI PESARO E URBINO relativamente alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'Ambito territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino (ATO).

2. Le prestazioni, oggetto della presente convenzione, sono finalizzate:

- a.** al soddisfacimento dell'interesse pubblico così da garantire l'espletamento dei compiti di competenza dell'ATA Rifiuti;
- b.** a favorire l'innovazione dell'organizzazione e una migliore qualità dei servizi da rendere, assicurando, nell'ambito provinciale d'area vasta, un maggior coordinamento ed una migliore integrazione nella gestione delle funzioni in materia di rifiuti
- c.** a realizzare le maggiori economie di spesa.

ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Le attività previste dalla presente convenzione saranno svolte:

- a.** per quanto riguarda le funzioni di assistenza tecnico-amministrative di cui al precedente **art. 1 comma 1, lettera a.** dalla struttura generale della Provincia alla quale l'ATA potrà rivolgersi direttamente;

b. per quanto riguarda le attività di supporto all'attività ordinaria e straordinaria dell'ATA di cui al precedente **art. 1, comma 2, lettera b.**, in generale, i dipendenti di seguito individuati affiancheranno i dipendenti e/o collaboratori dell'ATA nell'espletamento delle funzioni dell'Ente così come esplicitate dall'art. 7, comma 4 della L.R. n. 24/2009, come sostituito dall'art. 1, L.R. n. 18/2011 e successivamente modificato dall'art. 1, L.R. n. 4/2012. In particolare e in via non esaustiva:

- **dott. Roberto Gattoni** funzionario tecnico del Servizio 6 “Protezione civile – Sicurezza sul lavoro – Edilizia Pubblica – Energia – Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche – Servizi Pubblici Locali – Tutela e Gestione della Fauna Selvatica – Supporto ai Servizi Tecnici”, Responsabile Ufficio 6.7.3 “Aree demaniali – Bonifica agraria – Sentieristica” che svolgerà le funzioni e i compiti di predisposizione degli atti tecnici e amministrativi in collaborazione con i funzionari dell'ATA necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività previste dalla L.R. 24/ 2009 (convenzione per affidamento del servizio, regolamento del servizio, regolamenti interni ecc.);

- **dott. Giulio Boccioletti** funzionario tecnico del Servizio 10 “Rischio Sismico -Ambiente – Agricoltura – Fonti rinnovabili – Pianificazione ambientale” P.O. 10.2 “Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti” che svolgerà le funzioni e i compiti relativi all'acquisizione dati ed agli aspetti conoscitivi e di analisi del ciclo integrato dei rifiuti con particolare riferimento alla definizione dello stato attuale ai fini della predisposizione del Piano d'Ambito e dei suoi aggiornamenti, nonché funzioni e compiti di predisposizione degli atti tecnici per le finalità di cui alla L.R. 24/2009;

- **dott. Massimo Baronciani**, funzionario tecnico del Servizio 10 “Ambiente – Agricoltura – Fonti rinnovabili – Pianificazione ambientale” Ufficio 10.2.1 “Autorizzazione impianti di gestione rifiuti” che svolgerà le funzioni e i compiti relativi alla trattazione degli aspetti normativi e giuridici del ciclo integrato dei rifiuti con particolare riferimento alla dotazione impiantistica attuale e di nuova realizzazione nell'ATO 1 Pesaro e Urbino anche ai fini della predisposizione del Piano d'Ambito, nonché funzioni e compiti di predisposizione degli atti tecnici per le finalità di cui alla L.R. 24/2009.

2. Le prestazioni richieste verranno fornite da ciascuno dei dipendenti provinciali come sopra individuati, secondo le seguenti modalità:

a. al di fuori dell'orario di lavoro assegnato come dipendenti provinciali, per un massimo di 7 ore settimanali, da svolgere in sede ATA per almeno 3 ore settimanali o fuori sede, secondo modalità e tempistiche da concordare in relazione ai carichi di lavoro dei dipendenti e alle esigenze organizzative e funzionali dell'ATA;

b. le ore prestate a favore dell'ATA saranno mensilmente attestate dal direttore dell'ATA.

ART. 3 DURATA

1. La presente convenzione ha validità di un anno dalla stipula e si rinnoverà automaticamente se, almeno 30 giorni prima della naturale scadenza, non verrà data disdetta da una delle due parti contraenti e fermo restando la copertura finanziaria.

2. La Provincia di Pesaro e Urbino e l'ATA, previo confronto tra le parti e con un preavviso di 30 (trenta) giorni, potranno recedere dalla convenzione, o modificarla, in caso di sopraggiunte necessità e adeguamenti organizzativi.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

1. La Provincia di Pesaro e Urbino si impegna, nei confronti dell'ATA committente, ad assicurare le funzioni generali di assistenza tecnico-amministrativa e l'espletamento dell'attività di collaborazione da parte dei dipendenti individuati, che hanno espresso assenso, secondo le modalità e i termini previsti nella presente convenzione.

2. Il personale provinciale individuato, ai sensi del precedente art. 2, comma 1, è tenuto al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'ATA

1. L'ATA, in qualità di committente, si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento, da parte del personale messo a disposizione dalla Provincia di Pesaro e Urbino, delle prestazioni richieste.
2. Il committente adegua il suo comportamento al rispetto della massima collaborazione e correttezza nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino in ordine all'adempimento richiesto.
3. Il committente è tenuto al pagamento regolare del compenso, di cui al successivo art.6.

ART. 6 CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' SVOLTE

1. Le parti prendono atto che per l'attuazione della presente convenzione si stabilisce un costo massimo di € 30.000 onnicomprensivi, pari a quanto previsto nel bilancio dell'ATA dei rifiuti.
 - a. Il compenso per l'attività svolta dai dipendenti, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b, verrà determinato sulla base dei rispettivi costi orari.
2. Per le prestazioni rese, l'ATA corrisponderà all'Amministrazione Provinciale dietro presentazione di idonea documentazione la somma dovuta con cadenza bimestrale.

ART. 7 GIURISDIZIONE

1. Nel caso insorgano controversie, le stesse saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.133, comma 1, letta a), punto 2) del d.lgs.104/2010.

Pesaro, lì